



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**PRINCIPIO DI SCISSIONE DEGLI EFFETTI DELLA NOTIFICA  
DELL'ATTO IMPOSITIVO E RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 18<sup>^</sup>, sentenza del  
giorno 08/01/2026, n. 191

**Composizione**

Di Marco Antonio (Presidente) – Guadagni Luigi (Relatore) – Silpo Francesco  
(Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 213 SANZIONI CIVILI E  
AMMINISTRATIVE - IN GENERE

127 PRESCRIZIONE CIVILE – 007 ATTI INTERRUPTIVI - IN GENERE

Ravvedimento operoso – Scissione degli effetti della notifica dell'atto  
impositivo - Conseguenze

**Massima**

In tema di ravvedimento operoso, il principio di scissione degli effetti della  
notifica, che trova applicazione solo ai fini della decadenza del potere  
impositivo, non può valere ad escluderne la validità laddove detto  
comportamento sia stato tenuto prima che il contribuente abbia avuto  
conoscenza dell'atto impositivo.

**Rif. normativi**

art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472

*ufficiomassimariocpvt@finanze.it*  
*<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**Conformità**

Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 2021, n. 40543

**Anno pubb.**

2026